

**COMUNE DI POSITANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
TUTELA DEGLI ANIMALI**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi e finalità
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 – Tutela degli animali – Divieti
- Art. 7 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà
- Art. 8 - Modalità di detenzione
- Art. 9 – Animali randagi
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono e Avvelenamento di animali
- Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al Pubblico
- Art. 13 – Accesso degli animali d’affezione sulle spiagge
- Art. 14 - Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
- Art. 15 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 16 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 17 - Divieto d’uso di collari costrittivi
- Art. 18 - Dimensioni dei recinti
- Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi (riferimento Ordinanza Sindacale Comune di Positano nr.13 del 17/05/10 – CIRCOLAZIONE CANI E IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO)
- Art. 21 - Accesso dei cani negli Uffici Comunali e nei luoghi accessibili al pubblico
- Art. 22 – Anagrafe canina, smarrimento, rinvenimento
- Art. 23 – Conduzione di cani adibiti a ciechi, ipovedenti, persone con disabilità
- Art. 24 - Canile rifugio
- Art. 25 - Recupero cani vaganti sul territorio
- Art. 26 – Disciplina
- Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 28 – Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Integrazioni e modificazioni
- Art. 31 – Danni al Patrimonio Pubblico

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Con il presente Regolamento, il Comune di Positano ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile all'ambiente, promuovendo altresì politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale, riconoscendo l'animale quale essere senziente, dotato della capacità di sensazione, in grado cioè di percepire il dolore ed il piacere, provare interesse e sofferenza, sperimentare ansia e paura.

## **Art. 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Positano, in virtù dei principi generali sanciti dell'ordinamento italiano e sulla base della Legge Regionale 11 Aprile 2019 n. 3, tutela e controlla la popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza. Tutela altresì il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana.
3. Il Comune riconosce i valori dell'utilizzo di cani per persone con disabilità e l'impiego degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy.
4. Il Comune riconosce altresì il valore dell'impiego dei cani addestrati in unità cinofile per azioni ed iniziative volte alla sicurezza o alla protezione civile.
5. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune potrà avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.
6. Il Comune di Positano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.

## **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, spettano le azioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
3. L'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni, viene effettuata dal Comando di Polizia Locale.

#### Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Positano condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove e disciplina la tutela degli animali in genere, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed l'abbandono degli animali da affezione.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa vigente.

#### Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di “**ANIMALE**”, di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da compagnia di cui al D.P.C.M. 28/02/2003 così definiti “*Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità*”, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato da artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.
2. La definizione “**CUCCIOLO**” si applica ad animali fino a 3 mesi di vita.
3. La definizione “**ANIMALE D’AFFEZIONE**”: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutti gli animali, così come individuati al comma 1 del presente articolo, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
  - a) all'allevamento di animali da reddito;
  - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
  - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
  - e) agli insetti;
  - f) animali esotici e pet non convenzionali

## Art. 6 – Tutela degli animali – Divieti

1. E' vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare
2. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
3. E' vietato privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole.
4. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
5. E' vietato tenere animali in condizioni non compatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di specie come uccelli, roditori, ecc.
7. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare. Fermo restando il divieto per i ciclisti, previsto dall'art. 182 del Codice della strada - D. Lgs n. 285/92, di condurre animali sulla strada.
8. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.
9. E' vietato l'utilizzo di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.
10. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati da medici veterinari, per ragioni di necessità e che devono essere debitamente certificati; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (osisectomia) e operare la devocalizzazione
11. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
12. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
13. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la conformità vigente normativa nazionale e regionale in materia.
14. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o similari, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
15. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
16. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
17. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
18. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi tenendo in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
19. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
20. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

21. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
22. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
23. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
24. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
25. E' vietato usare animali come premio, vincita o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

#### **Art. 7 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, come da ordinanza sindacale n.13 del 17/05/2010 (così come richiamato all'art. 22 del presente regolamento).
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.
4. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo alle cure loro necessarie. E' fatto divieto di alimentare gli animali con cibi e prodotti in contrasto con la loro natura.

#### **Art. 8 - Modalità di detenzione**

1. E' vietato detenere animali in condizioni al di fuori di quanto stabilisce l'art. 9 della Legge Regionale 3/2019.
2. Agli animali deve essere garantita la possibilità di movimento, di ripararsi dalle intemperie e dai raggi solari.

#### **Art. 9 – Animali randagi**

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/1991 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla polizia locale, all'ufficio comunale competente o al Servizio Veterinario ATS.
2. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune o dalle ATS competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
3. E' consentito il soccorso di animali feriti o vaganti quando sussista la necessità di un intervento immediato per la salvaguardia dell'incolumità dell'animale o per la sicurezza delle persone.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie.

#### **Art. 11 - Abbandono e Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

2. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o altri prodotti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al sindaco. I medici veterinari dell'ATS sono obbligati a segnalare ai sindaci tutti i casi di avvelenamenti.

4. Il Sindaco nell'area interessata, provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto opportuno.

#### **Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al Pubblico**

1. Sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Positano, l'accesso è consentito agli animali domestici al quale sia stato applicato un congegno atto a renderlo inoffensivo

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, così come agli altri utenti dei servizi o alle strutture.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali.

5. E' consentito l'accesso degli animali negli uffici comunali, purché munito di guinzaglio e museruola nel caso di animale aggressivo e prestando cura che non sporchi e che non arrechi disturbo o danno alcuno e che sia in stato di buona salute.

6. E' vietato l'accesso agli animali nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004.

#### **Art. 13 – Accesso degli animali d'affezione sulle spiagge**

1. L'accesso degli animali d'affezione sulle spiagge libere o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare è disciplinato dalla Legge Regionale n. 3 del 2019 e dal Regolamento di attuazione n. 1 del 2021 ai quali si rinvia.

#### **Art. 14 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Non sono permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.

2. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo circense o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata esclusivamente a scopo di lucro, che contempli l'utilizzo di animali, appartenenti o meno a specie domestiche, nati o meno in cattività. Sono fatte salve le norme sull'esposizione.

3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## CANI

### **Art. 15 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico anche in relazione alle caratteristiche del cane e di socializzazione con i simili.

### **Art. 16 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, fatto salvo per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, o per temporanea ragione di sicurezza.

### **Art. 17 - Divieto d'uso di collari costrittivi**

1. E' vietato l'impiego dei collari con acolei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

### **Art. 18 - Dimensioni dei recinti**

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienicosanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso .

### **Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

3. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani guida per i ciechi, ipovedenti, e persone con disabilità;
- i cani da affezione / compagnia e quando non aggressivi.

**Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi (riferimento Ordinanza Sindacale Comune di Positano nr.13 del 17/05/10 – CIRCOLAZIONE CANI E IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO)**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica per i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore e i cani da pastore quando accompagnino il gregge.
4. I proprietari che si trovino su area pubblica o di uso pubblico sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini.

**Art. 21 - Accesso dei cani negli Uffici Comunali e nei luoghi accessibili al pubblico**

1. E' consentito l'accesso dei cani all'interno degli uffici comunali, purché munito di guinzaglio e museruola nel caso di animale aggressivo e prestando cura che non sporchi e che non arrechi disturbo o danno alcuno e che sia in stato di buona salute.
2. I titolari dei luoghi accessibili al pubblico (es. Attività, esercizi pubblici, uffici pubblici) hanno la facoltà di non consentire l'ingresso dei cani. E' vietato l'accesso agli animali nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno o dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che le stesse garantiscano l'incolumità sia dell'animale che delle persone e non consentano la fuga dello stesso.
4. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è fatto obbligo l'uso del guinzaglio, l'apposita museruola nel caso di animale aggressivo e la rimozione delle deiezioni con idonea strumentazione in dotazione al padrone.

**Art. 22 – Anagrafe canina, smarrimento, rinvenimento**

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.
2. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro 15 giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro 7 giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.
3. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.
4. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni dalla scomparsa al dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente competente. L'organo competente che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
5. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla Polizia Locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni

necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

6. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.

7. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

#### **Art. 23 – Conduzione di cani adibiti a ciechi, ipovedenti, persone con disabilità**

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a ciechi, ipovedenti e alle persone con disabilità che necessitano della presenza dell'animale stesso.

2. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

#### **Art. 24 - Canile rifugio**

1. Il Comune di Positano assolve l'obbligo per tale impianto come previsto dalle norme nazionali e regionali tramite una convenzione stipulata con il Canile IGUAZU di Montecorvino Rovella come da delibera di giunta nr. 817 del 18/11/1997, i cani in provenienza dal Canile sanitario vengono introdotti nel Canile rifugio.

#### **Art. 25 - Recupero cani vaganti sul territorio**

1. Il Comune di Positano assolve l'obbligo della cattura dei cani vaganti sul territorio tramite il gestore del Canile convenzionato. Le segnalazioni di presenza di cani vaganti devono essere indirizzate alla Polizia Municipale, che provvede ad attivare il gestore stesso.

## GATTI

#### **Art. 26 – Disciplina**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "responsabile della colonia felina"

4. L'Amministrazione Comunale, con l'eventuale collaborazione delle associazioni, disciplinano le modalità di gestione delle colonie feline presenti sul territorio.

## **Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. I/le gattari/e delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune .
3. Il Comune, con atto formale, affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il territorio frequentato dalla colonia e le modalità per il rispetto delle condizioni igieniche e del decoro del territorio.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come "Responsabile di colonia felina" quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
7. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "responsabili delle colonie feline", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL di Salerno; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
8. La gestione della colonia felina è consentita solo agli iscritti all'elenco dei responsabili delle colonie feline (Associazioni o volontari) risultano affidatari con atto formale.
9. In caso di assenza del titolare della colonia questa potrà essere accudita da altro soggetto delegato dal responsabile che è tenuto ad esibire la tessera in caso di controllo .
10. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.
11. I volontari sono tenuti a fornire notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Salerno. Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.
12. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina, è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.
13. E' fatto assoluto divieto, in luogo pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti alla colonia.
14. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.
15. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni con propri Piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione effettuata di concerto con la USL Salerno e/o proponendo apposita convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno.

## Art. 28 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di segregare gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29 - Sanzioni

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penali, per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui alla tabella seguente, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/1981.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA	DA EURO	A EURO
Violazioni in materia di obblighi di detenzione e custodia di animali	50,00	300,00
Maltrattamento e mancato benessere animali	100,00	450,00
Abbandono animali	120,00	480,00
Avvelenamento animali	150,00	500,00
Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi accessibili al pubblico	70,00	250,00
Divieto di accattonaggio con cuccioli di animali o non idoneo stato di salute o maltrattamenti	100,00	450,00
Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio	50,00	300,00
Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali	50,00	300,00
Spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali	25,00	150,00
Inosservanza delle disposizioni in materia di attività motoria e rapporti sociali - cani	25,00	150,00
Divieto di detenzione a catena - cani	50,00	300,00
Divieto d'uso di collari costringenti – cani	50,00	300,00
Obbligo raccolta escrementi cani (Ordinanza Sindacale n. 13 del 17.05.2010)	50,00	500,00
Qualsiasi altra violazione alla normative vigente	25,00	500,00

### **Art. 30 – Integrazioni e modificazioni**

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

### **Art. 31 – Danni al Patrimonio Pubblico**

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.